

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021

ADEMPIMENTI ELETTORALI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ADEMPIMENTI ELETTORALI (SOMME CORRISPOSTE PER)
Norma legislativa	(Art. 10, comma 1, lettera f, TUIR)
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 26 Codice 21
Rigo del Modello 730	Non previsto

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Certificazione del Presidente di seggio in merito al servizio elettorale prestato.

Il vigente art. 119 del TU 30 marzo 1957, n. 361 prevede:

“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”

Inoltre la **L. 29 gennaio 1992, n. 69**, ha disposto che il comma 2 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali

Si parla dunque di:

Presidente di seggio;

Scrutatore;

Segretario;

Rappresentante di lista o di gruppo;

Rappresentante dei partiti o dei gruppi;

Rappresentante dei promotori dei referendum.

I lavoratori dipendenti che ricevono una nomina tra quelle viste hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i giorni di durata dell'operazione ed i giorni di assenza vengono considerati a tutti gli effetti come giorni di attività lavorativa e come tali retribuiti regolarmente.

Per giorni di durata dell'operazione devono intendersi: il sabato (nell'ipotesi di settimana lavorativa lunga), il lunedì ed il martedì (quest'ultimo solo nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggono oltre le ore 24:00 del lunedì). La domenica è da considerarsi solo



nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa che si svolge prevede che il giorno di riposo ricada in un dì diverso dalla domenica.

I giorni di impegno ai seggi vanno considerate come intere giornate di lavoro e ciò indipendentemente da numero di ore.

In merito all'aspetto fiscale in capo al datore di lavoro, essendo la retribuzione un costo a carico di quest'ultimo, come tale potrà essere a tutti gli effetti deducibile ai fini IRES/IRPEF e ciò a norma del comma 1 art. 95 TUIR ai sensi del quale sono interamente deducibili le spese per prestazioni di lavoro dei dipendenti e sono deducibili oltre che le voci principali di costo (retribuzione, oneri sociali, ecc.), anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità (c.d. fringe benefits).

